



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## Copia di VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 17/05/2021

### OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

L'anno 17/05/2021, addì diciassette del mese di Maggio alle ore 19:55, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del IL SINDACO Vallese Dantino il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Generale Dott. Cristiano Quaglia.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	VALLESE DANTINO	X		8	GRILLI ROBERTA	X	
2	DI MONTE DOMENICO	X		9	PELLICIONI MATTEO	X	
3	RICCI ATTILIO		X	10	FALO' FRANCO	X	
4	MICOZZI MASSIMO	X		11	PIOTTI MASSIMO	X	
5	LUPI ALESSIA	X		12	DI DIODORO TONINO	X	
6	FELICIONI MAURIZIO	X		13	GUERCIONI CARMINE		X
7	FERRANTE ANDREA	X					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).**

Si prende atto che prima dell'inizio della discussione l'Assessore Ricci esce dall'aula, per cui: PRESENTI 11, ASSENTI 2 (Guercioni, Ricci).

Riferisce sul punto il Sindaco Vallese.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "*... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*", e dall'altro che: "*... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...*".

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Dato, inoltre, atto che:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "*... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "*... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...*";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...*”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...*”;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*

*2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1*”;

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “*4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*”

Visto l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “*2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*”

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU);

Considerato che negli ultimi anni il Centro Storico è stato oggetto di criticità che ne hanno accentuato lo spopolamento, provocando la chiusura di molte case e di conseguenza lo spostamento verso altre zone sia delle residenze che delle attività commerciali. Gli eventi sismici del 2009 e del 2016 hanno reso inagibili diversi edifici accentuando il suddetto fenomeno. Da qui l'esigenza di intervenire, in modo deciso e concreto, per cercare di invertire la tendenza. A tale scopo l'Amministrazione Comunale intende attuare delle misure atte a rivitalizzare il Centro Storico tra cui la concessione di agevolazioni tributarie.

Ritenuto, pertanto, modificare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) introducendo il seguente articolo:

**Art. 13 bis. Riduzioni per immobili siti nel Centro Storico**

1. *Tutti coloro che ristruttureranno edifici disabitati e, successivamente, li occuperanno o li concederanno in affitto, avranno una riduzione dell'IMU, se non già abitazione principale, pari al 50% dell'imposta dovuta per la durata di 5 anni sempre che, l'edificio stesso venga occupato da un nucleo familiare;*
2. *Tutti coloro che ristruttureranno edifici e daranno loro una destinazione d'uso di attività ricettive quali: alberghi, B&B, case di riposo, convitti, ecc. avranno l'abolizione dell'IMU per la durata di 5 anni a partire dalla data di inizio lavori.*
3. *Tutti coloro che concederanno in affitto un locale ad uso commerciale al prezzo non superiore ai 4,50 euro/mq mensili, avranno un abbattimento dell'IMU pari al 50% dell'imposta dovuta per un periodo di 5 anni a condizione che l'attività rimanga aperta per il periodo agevolabile.*
4. *Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono rivolte e circoscritte al perimetro del Centro Storico con la delimitazione evidenziata nella piantina allegata sotto la lettera A).*

Considerato che ad oggi non è possibile quantificare l'importo della perdita di gettito conseguente alla concessione delle riduzioni per gli immobili del Centro Storico previste dal nuovo art. 13 bis del Regolamento comunale IMU stante la mancanza di dati disponibili ma che le stesse una volta determinate saranno oggetto di variazione di bilancio;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

Consigliere Di Diodoro: Ringrazia il Sindaco per aver menzionato i solleciti della minoranza nel voler attivare deduzioni e facilitazioni fiscali per chi investe nel centro storico ristrutturando immobili e propone una serie di modifiche tra cui la riduzione anche per i proprietari attuali che concedono gli immobili in affitto, non solo al prezzo massimo di euro 4,50/mq ma anche a canone concordato e, altresì, per coloro che già hanno un'attività e non solo per chi la inizia. Inoltre, il Consigliere che il presente regolamento circoscrive un'area del centro storico, mentre il regolamento per la tutela del decoro urbano, approvato in precedenza, individua una perimetrazione differente, per cui propone che il perimetro sia esteso alla stessa area.

Consigliere Piotti: ribadisce che vi sono le diverse perimetrazioni del centro storico che sono state individuate da diversi regolamenti, e per effetti distinti, e all'interno di tali aree è consentito, o non consentito, fare ed intraprendere diverse azioni o attività, quindi, sarebbe il caso di individuare, una volta per tutte, qual è il centro storico di Corropoli per tutti gli effetti dei vari regolamenti che interessano il centro di Corropoli.

Assessore Lupi: ricorda che è necessario che le delimitazioni siano funzionali agli scopi che il regolamento si prefigge di raggiungere.

Consigliere Di Diodoro: propone che siano votati gli emendamenti proposti o, in alternativa, che sia rinviato il punto per consentire di acquisire gli eventuali pareri.

Il Sindaco pone ai voti la proposta di rinvio del presente punto:

FAVOREVOLI: 3 (Falò, Di Diodoro, Piotti)  
CONTRARI: 8

Pertanto, la discussione sul punto prosegue.

Consigliere Di Diodoro: intende dichiarare il voto contrario poiché ritiene che quando sia proposto un regolamento sarebbe opportuno coinvolgere tutte le forze presenti in Consiglio e ricorda che per fare ciò i tempi ci sarebbero ma la maggioranza non intende accordare nessuna apertura.

PRESENTI: 11  
FAVOREVOLI: 8  
CONTRARI: 3 (Falò, Di Diodoro, Piotti)  
ASTENUTI: ==

### DELIBERA

1) Di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/07/2020, introducendo il seguente articolo:

**Art. 13 bis. Riduzioni per immobili siti nel Centro Storico**

1. *Tutti coloro che ristruttureranno edifici disabitati e, successivamente, li occuperanno o li concederanno in affitto, avranno una riduzione dell'IMU, se non già abitazione principale, pari al 50% dell'imposta dovuta per la durata di 5 anni sempre che, l'edificio stesso venga occupato da un nucleo familiare;*
2. *Tutti coloro che ristruttureranno edifici e daranno loro una destinazione d'uso di attività ricettive quali: alberghi, B&B, case di riposo, convitti, ecc. avranno l'abolizione dell'IMU per la durata di 5 anni a partire dalla data di inizio lavori;*
3. *Tutti coloro che concederanno in affitto un locale ad uso commerciale al prezzo non superiore ai 4,50 euro/mq mensili, avranno un abbattimento dell'IMU pari al 50% dell'imposta dovuta per un periodo di 5 anni a condizione che l'attività rimanga aperta per il periodo agevolabile;*
4. *Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono rivolte e circoscritte al perimetro del Centro Storico con la delimitazione evidenziata nella piantina allegata sotto la lettera A).*

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2021;

3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dall'esecutività;

4) Di dare atto che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), con le modifiche di cui al punto 1, è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

In relazione all'urgenza che riveste la presente deliberazione con la votazione che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI: 11  
FAVOREVOLI: 8  
CONTRARI: 3 (Falò, Di Diodoro, Piotti)  
ASTENUTI: ==

### DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Cristiano Quaglia**

**IL SINDACO**  
**F.to Dantino Vallese**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. .... - Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* del Comune di Corropoli il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Corropoli, lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Cristiano Quaglia**

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

[ X ] La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

[ ] La presente delibera è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Corropoli, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Corropoli, lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Cristiano Quaglia**